



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione abusiva svolta attraverso i siti internet www.gwolf.it e gwolf.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, l'IVASS ha ricevuto una segnalazione riguardo la presunta attività assicurativa abusiva svolta attraverso il sito gwolf.it;
- b) *omissis*, l'intermediario *omissis*, iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con n. *omissis* ha comunicato all'IVASS di esser stato titolare del sito internet gwolf.it fino a *omissis* e di aver appurato come lo stesso fosse ancora accessibile, sebbene con un contenuto differente rispetto a quello precedente e che, nell'*home page*, risultavano indicati i suoi riferimenti (nominativo, n. iscrizione al RUI, la sede dell'attività *omissis*); *omissis*;
- c) il sito internet gwolf.it fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, riporta in *home page* i riferimenti sopra indicati dell'intermediario *omissis*, gli indirizzi *omissis* ed il numero di partita IVA *omissis* della società *omissis*, società cessata e cancellata dal Registro delle imprese *omissis*;
- d) il sito *internet* è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel RUI pubblicata sul sito dell'IVASS per effetto delle richieste *omissis*, (n. iscrizione al RUI *omissis* – società attualmente cancellata per passaggio ad altra sezione del Registro) e *omissis* (n. iscrizione nel RUI *omissis* per il collaboratore *omissis* (n. iscrizione nel RUI assegnato all'epoca delle richieste *omissis* - cancellato *omissis* per passaggio ad altra sezione del registro), rapporto cessato *omissis*;
- e) il sito è stato, alla luce del disconoscimento dell'intermediario, rimosso dal RUI e conseguentemente dalla lista dei siti internet degli intermediari pubblicata sul sito dell'IVASS;

- f) *omissis*, l'IVASS ha richiesto informazioni sul sito e sulla sua titolarità agli indirizzi di posta elettronica presenti in *home page* assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta;
- g) *omissis*, dall'indirizzo *omissis* è stata ricevuta una comunicazione, apparentemente sottoscritta da *omissis*, nella quale si riferiva della regolarità dell'attività svolta dal sito *www.gwolf.it* e si allegava documentazione riferibile all'attribuzione del numero di partita IVA dell'agenzia delle Entrate *omissis* e la visura camerale di *omissis*, impresa individuale;
- h) in esito alla consultazione del portale *whois.domaintools.com* si è rilevato che il sito *gwolf.it* è stato registrato il 12/03/2025 e aggiornato il 26/04/2025; è stato inoltre individuata in *Tucows.com* la società che ha fornito il dominio *internet (Registrar)* e in *omissis*, l'intestatario del dominio *internet (Registrant)*;
- i) *omissis*, l'IVASS ha chiesto al Registrant, a mezzo di raccomandata A/R, di fornire entro 3 (tre) giorni informazioni in merito alla registrazione del sito e al suo utilizzo. Dalle verifiche svolte sul portale di Poste Italiane la lettera è risultata consegnata *omissis*;
- j) in ragione della risposta ricevuta dall'indirizzo di posta elettronica *omissis*, il sig. *omissis*, contattato all'utenza telefonica fornita *omissis*, ha dichiarato di non essere il titolare del sito *gwolf.it* attualmente accessibile in *internet*, né dell'e-mail *omissis*, e che l'indirizzo fornito dal *Registrant* all'atto della registrazione del sito coinciderebbe con una delle sedi del suo ufficio dismessa da diverso tempo;
- k) il sito *internet www.gwolf.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, è accessibile anche con il solo nome a dominio *gwolf.it* e, alla data odierna, risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.gwolf.it e gwolf.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.gwolf.it e gwolf.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

|